

# UMAN24

LA NEWSLETTER DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

2017  
APRILE

## Le norme di sicurezza per le navi da passeggeri

- Dalla Direttiva Servizi alla UNI CEN EN 16763:2017
- Le nuove regole di prevenzione incendi per le autorimesse
- Punto norme



ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

FEDERATA



**ANIMA**

FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI  
DELL'INDUSTRIA MECCANICA VARIA ED AFFINE



IN COLLABORAZIONE CON

GRUPPO24ORE

## DALL'ASSOCIAZIONE

### DALLA DIRETTIVA SERVIZI ALLA UNI CEN EN 16763:2017

*Con la Direttiva 2006/123/EC – più nota come Direttiva Servizi o Direttiva Bolkestein – relativa ai servizi nel mercato interno, il Legislatore, in analogia alla Direttive di Prodotto che fissano requisiti minimi di sicurezza, consentono la libera circolazione delle merci, ha gettato le basi per la libera circolazione dei servizi all'interno dell'Unione Europea.*

(a cura di UMAN)

4

## NEWS

6

## APPROFONDIMENTI

### ANTINCENDIO – 1

#### LE NUOVE REGOLE DI PREVENZIONE INCENDI PER LE AUTORIMESSE

*Nella Gazzetta Ufficiale del 3 marzo 2017 è stato pubblicato il d.m. 21 Febbraio 2017, che riporta la nuova Norma tecnica di Prevenzione Incendi per le attività di autorimessa, in vigore dal 2 Aprile 2017.*

(Dario Zanut, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Antincendio24", 9 marzo 2017)

18

### ANTINCENDIO – 2

#### LE NORME DI SICUREZZA PER LE NAVI DA PASSEGGERI

*Nel Consiglio dei Ministri del 3 marzo scorso, è stata conferita la delega al Governo per il recepimento di venticinque direttive europee nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni di sei regolamenti europei: fra questi si prevede anche l'adeguamento alla Direttiva 2016/844 del 27 Maggio 2016, che modifica la direttiva madre 2009/45/CE sulle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri.*

(Dario Zanut, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Antincendio24", 23 marzo 2017)

24

## GIURISPRUDENZA

### CORTE DI CASSAZIONE – III SEZIONE PENALE - SENTENZA 13 GENNAIO 2017, N. 7678

#### DEPOSITO DI COMBUSTIBILI, ATTENZIONE ALLE RESPONSABILITÀ PER LA SICUREZZA

(Giulio Benedetti, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano del Condominio", 9 marzo 2017)

28

---

<b>RASSEGNA NORMATIVA</b> LA SELEZIONE DELLA G.U.R.I.	<b>29</b>
<b>PUNTO NORME</b> NORMATIVA TECNICA	<b>33</b>
<b>L'ESPERTO RISPONDE</b>	<b>34</b>
<b>CALENDARIO</b> GLI EVENTI E GLI INCONTRI UMAN DI GIUGNO 2017	<b>36</b>

---


# Dall'Associazione

## ■ Dalla Direttiva Servizi alla UNI CEN EN 16763:2017

Con la Direttiva 2006/123/EC – più nota come Direttiva Servizi o Direttiva Bolkestein – relativa ai servizi nel mercato interno, il Legislatore, in analogia alla Direttive di Prodotto che fissano requisiti minimi di sicurezza, consentono la libera circolazione delle merci, ha gettato le basi per la libera circolazione dei servizi all'interno dell'Unione Europea.

Se dal lato delle Direttive di Prodotto le norme armonizzate conferiscono la presunzione di conformità alle rispettive Direttive, la nuova UNI CEI EN 16763 Servizi per i sistemi di sicurezza antincendio e i sistemi di sicurezza – che UNI ha recepito e pubblicato lo scorso 16 febbraio 2017 – può diventare il minimo comune denominatore per la valutazione dei servizi cui la norma si applica.

Questa norma, sviluppata da un comitato misto CEN/CENELEC, costituisce una novità nel panorama delle norme europee con le quali siamo abituati a lavorare: tale norma, infatti, specifica i requisiti minimi per la fornitura di tutta una serie di servizi – così come le competenze, conoscenze e abilità delle figure professionali coinvolte – nell'ambito dei sistemi antincendio e sistemi di sicurezza (a prescindere se tali servizi siano erogati in situ o da remoto), tra cui la manutenzione.



Entriamo ora nella norma, per iniziare a familiarizzare con i contenuti.

Innanzitutto, la UNI CEI EN 16763 si applica ai servizi, erogati da organizzazioni di qualsiasi strutture e dimensione, relativi ai:


- sistemi antincendio, inclusi, ma non solo, i sistemi di rivelazione e allarme incendio, i sistemi fissi antincendio e i sistemi di controllo fumo e calore;
- sistemi di sicurezza, inclusi, ma non solo, i sistemi anti-intrusione e d'allarme, i sistemi di controllo accessi, i sistemi di sicurezza sul perimetro esterno e i sistemi di video sorveglianza;

- una combinazione di sistemi, incluse quelle parti di un sistema di trasmissione allarme per il quale il fornitore del servizio ha contrattualmente accettato la responsabilità.

La norma non si applica, invece, ai sistemi di allarme sociale e ai centri di ricezione allarmi e, in generale, ai progetti di grande dimensione.

Fatta questa precisazione, la norma passa in rassegna alcuni requisiti che il fornitore del servizio deve possedere: questi requisiti riguardano innanzitutto la struttura interna.

Detto questo la norma presenta tre ruoli (A, B, C) cui il fornitore del servizio può far riferimento per identificare il proprio personale.



Da ultimo, la norma introduce requisiti di carattere generale, applicabili sempre al fornitore del servizio, per le fasi di chiusura lavori e di manutenzione.

Per concludere questo primo approccio alla UNI CEI EN 16763, è necessario sottolineare che in quanto norma orizzontale, dovrà essere letta congiuntamente alle norme verticali (o a specifiche linee guida) redatte dagli altri pertinenti comitati tecnici CEN:

- CEN TC 72 Fire detection and fire alarm systems
- CEN TC 79 Respiratory protective devices
- CEN TC 191 Fire and Rescue Service Equipment

**(a cura di UMAN)**

# News



Ambiente

## ■ L'iter per la «Via» deve precedere l'autorizzazione

L'espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità a Via (Valutazione di impatto ambientale) e, se del caso, la stessa Via deve avvenire prima dell'autorizzazione e della realizzazione del rispettivo progetto. Se tale obbligo viene violato, tali procedure devono essere espletate "ex post". Dall'esito di tali percorsi saranno tratte le dovute conseguenze. Ad ogni modo, nell'ambito di una simile decisione discrezionale devono essere tenuti in considerazione anche i diritti fondamentali del committente.

Questo è quello che, secondo le conclusioni rassegnate ieri dall'Avvocato generale presso la Corte di giustizia Ue, è previsto dalla direttiva 2011/92 relativa alla Via di determinati progetti pubblici e privati, interpretata alla luce dell'articolo 191 del Trattato sul funzionamento della Ue.

L'Avvocato generale ha aggiunto che la procedura "ex post" non consente, tuttavia, di considerare il progetto come se fosse stato autorizzato nel pieno rispetto della direttiva 2011/92. In esito a queste conclusioni, non vincolanti, i giudici della Corte di Lussemburgo decideranno le Cause riunite C 196/16 e C 197/16 sorte a seguito di domanda di pronuncia pregiudiziale avanzata dal Tar Marche per chiarire se sia compatibile con il diritto comunitario l'esperimento di una procedura di verifica di assoggettabilità a Via (ed eventualmente a Via) dopo la realizzazione dell'impianto, quando l'autorizzazione sia stata annullata dal giudice nazionale per mancata sottoposizione a verifica di assoggettabilità a Via, poiché tale verifica era stata esclusa in base a legge regionale in contrasto con il diritto comunitario e quello nazionale. Infatti, il rinvio del giudice italiano ha riguardato due impianti per la produzione di energia elettrica da biogas mediante digestione anaerobica di biomasse, con una potenza nominale di 999 kWe ciascuno, realizzati nel comune di Corridonia (causa C 196/16) e in quello di Loro Piceno (causa C 197/16).

Entrambi gli impianti erano stati autorizzati dalla Regione Marche nel giugno 2012 ma non erano soggetti a Via, in base ad una legge regionale marchigiana poi dichiarata incostituzionale. In esito a tale pronuncia, i due comuni e alcuni privati ricorrevano contro le autorizzazioni che venivano annullate; tuttavia, nel frattempo gli impianti erano già stati realizzati e messi in funzione mentre la provincia di Macerata, ritornata nel solco della legge nazionale sulla Via, la concedeva "ex post".

Il Tar Marche è stato adito per giudicare della legittimità dei provvedimenti di Via. Sul disallineamento tra norme comunitarie, leggi nazionali e locali, l'Avvocato generale ha sottolineato che nella misura in cui il legittimo affidamento del committente si fonda su normative nazionali contrarie al diritto dell'Unione, sarebbe tutt'al più "ipotizzabile un diritto al risarcimento dei danni nei confronti degli organismi nazionali responsabili". Le Conclusioni proseguono ricordando che in tutti i processi tecnici di programmazione e di decisione si dovrebbe tener conto delle eventuali ripercussioni sull'ambiente. **(Paola Ficco, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Norme & Tributi", 31 marzo 2017)**



## ■ Studio di impatto ambientale, pubblicate le linee guida del ministero per il proponente

Lo scorso 10 marzo 2017 sono state pubblicate sul sito del Ministero dell’Ambiente le “Linee guida per la predisposizione della Sintesi non Tecnica dello Studio di Impatto Ambientale (VIA)” previste dall’ art. 22, comma 5, del D.Lgs 152/06 e le “Linee Guida per la predisposizione della Sintesi non Tecnica del Rapporto Ambientale (VAS)”.

Entrambi i documenti sono finalizzati a fornire, al proponente, indicazioni metodologiche e criteri redazionali omogenei sia in termini di struttura che di contenuti a cui il soggetto proponente può fare riferimento ai fini della elaborazione dello Studio di Impatto Ambientale.

Obiettivo è quello di rendere più facilmente comprensibile al pubblico i contenuti della documentazione, generalmente complessa e di carattere squisitamente tecnico e specialistico, in modo da supportare efficacemente la fase di consultazione pubblica nell’ambito del processo di VIA di cui all’art. 24 del D.lgs. 152/2006.

Le indicazioni riportate sono infatti funzionali ad un miglioramento della partecipazione e della condivisione dell’informazione ambientale da parte del pubblico non necessariamente esperto della tematiche trattate.

Entrambi i documenti si inseriscono nel più ampio quadro di semplificazione dei rapporti tra amministrazione e cittadini e permettono di migliorare la qualità del processo di partecipazione ai processi decisionali in quanto sono destinati ad informare il pubblico in maniera chiara, semplice ed efficace.

Resta inteso che le indicazioni di carattere generale fornite nelle Linee Guida dovranno necessariamente conformarsi alle specificità del progetto e del contesto ambientale e territoriale di riferimento.

**(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Tecnici24”, 17 marzo 2017)**



## Antincendio

### ■ Fondo antincendio - Somme aeroportuali al test di legittimità

Le società di gestione degli aeroporti debbono pagare un contributo destinato ad alimentare un fondo antincendio istituito dall’articolo 1, comma 1328, legge 226/66. Il fondo è alimentato dalle società portuali in proporzione al traffico generato. Ma esistono due canali di finanziamento, della spesa pubblica da sostenere per garantire il servizio antincendio degli aeroporti: l’addizionale sui diritti d’imbarco e il fondo alimentato dalle società aeroportuali. È discussa la natura del contributo se tributaria o meno.

L’articolo 39 bis DI 159/2007 stabilisce che i corrispettivi e le addizionali sui diritti d’imbarco sono disposizioni che si interpretano nel senso che dalle stesse non sorgono obbligazioni di natura

tributaria. Ma con la legge 208/2015, comma 478, il legislatore ha interpellato il comma dell'articolo 39 citato, inserendo il periodo «e di corrispettivi a carico della società di gestione aeroportuali relativamente ai servizi antincendio». Anche queste disposizioni dunque in base alla legge del 2015 non danno luogo ad obbligazione di natura tributaria. Si è posto il problema se la legge del 2015 abbia natura interpretativa o innovativa. Secondo la Cassazione (sentenze numero 379/2008 e 3044/2013) essa ha natura interpretativa.

Le società dubitano della legittimità costituzionale della novella del 2015 e chiedono alla Corte di cassazione di sollevare la relativa questione. Le società sostengono che non si tratta di norma interpretativa, bensì di norma innovativa che detta una disposizione nuova. Interpretazione autentica. In ordine alla qualificazione della norma la Corte di cassazione nella ordinanza 27074/2016 premette che la qualificazione di una disposizione come norma di interpretazione autentica esprime l'intento del legislatore di imporre un determinato significato a precedenti disposizioni di pari grado, così da far regolare dalla nuova norma fattispecie sorte anteriormente alla sua entrata in vigore. Alla luce di questa premessa la Corte di cassazione esclude che la disposizione possa avere efficacia innovativa. Il problema da affrontare riguarda non tanto la natura della legge quanto piuttosto i limiti che la sua portata retroattiva incontra alla luce del principio di ragionevolezza.

Così inquadrata la questione non è manifestamente infondato il dubbio che la retroattività in tal maniera disposta violi i limiti stabiliti dalla Costituzione dagli articoli 3,24,25,102, comma 1, 111 e 117. Nel caso in esame il legislatore pare impiegare la norma di interpretazione autentica per attribuire alla disposizione interpretativa una lettura incompatibile col testo originario. Il contributo al fondo antincendio presenta tutti gli elementi di identificazione dei tributi. È irrilevante il nomen juris («corrispettivi») utilizzato dal legislatore. In realtà, ricorrono i tratti identificativi del tributo: la matrice legislativa della prestazione imposta; la doverosità della prestazione; il nesso con la spesa pubblica.

L'obbligo di pagamento del tributo trova la propria fonte esclusiva nella legge e non in un rapporto sinallagmatico tra le parti. La prestazione è doverosa in quanto le società non hanno alcun mezzo per sottrarsi. Risultano dunque non manifestamente infondati i dubbi di violazione degli articoli 3 e 25 della Costituzione. Innanzitutto, non trovandosi in assenza di una situazione di oggettiva incertezza del dato normativo e della sua applicazione la legge sembra ledere il canone generale della ragionevolezza. La norma intervenendo quando la questione era sorta ha snaturato la materia sottraendola al giudice precostituito per legge. Non c'è dubbio che il giudice ordinario fosse il giudice precostituito per legge prima della norma interpretativa. Non è manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale degli articoli 102, 1 comma, 111, 117 della Costituzione in relazione all'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, sussistendo piena corrispondenza tra i principi costituzionali interni in materia di parità delle parti e quelli convenzionali relativi all'equo processo.

L'impatto della retroattività. In conclusione non sembra giustificata l'efficacia retroattiva in quanto la norma, definitasi retroattiva, ha escluso l'insorgenza di obbligazione di natura tributaria in relazione alla corresponsione dei diritti d'imbarco; essa pare avere natura innovativa. Spetta alla cognizione del giudice tributario la domanda proposta dal concessionario della gestione di un aeroporto nei confronti di un vettore aereo per il pagamento dei diritti dovuti. Non si può escludere l'ingerenza del legislatore nell'amministrazione della giustizia con la violazione dell'articolo 102 in quanto è stato sottratta al giudice tributario la cognizione delle controversie già instaurate concernenti il contributo in questione, finendo per interferire nell'esercizio dell'attività giurisdizionale. La norma del 2015 sembra aver



influenzato l'esito della controversia. Non si può escludere che l'inevitabile dilazione dei tempi processuali possa vulnerare il principio di ragionevole durata del processo (articolo 111, comma 2, della Costituzione come modificato dall'articolo 1 della legge costituzionale). Né si può escludere la violazione del principio di parità delle parti (articolo 111) in quanto con la norma retroattiva il legislatore sembra aver immesso nell'ordinamento una fattispecie di jus singulare con effetti favorevoli allo Stato che ha determinato lo sbilanciamento fra le due posizioni in gioco.

L'intervento retroattivo con norma innovativa pare destinato a riveberarsi sull'affidamento della parte nell'agire e difendersi, minando la garanzia presidiata dall'articolo 24 il quale garantisce la possibilità per la parte consistente nell'aspettativa che l'esito del processo dipenderà dalle regole vigenti nel momento in cui l'iniziativa è stata assunta, tra le quali rilevano anche quelle processuali comprese quelle sulla individuazione del giudice competente.

**(Enrico De Mita, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Norme 6 Tributi”, 26 marzo 2017)**

■ **Primo sì al decreto sui prodotti da costruzione: previste sanzioni per produttori e progettisti**

*Il provvedimento ridisegna completamente la materia della commercializzazione dei prodotti da costruzione, allineando il nostro paese alle nuove norme europee in materia.*

Adempimenti dei fabbricanti. Unificazione dei controlli e delle attività di certificazione, anche grazie alla nascita di un nuovo Comitato responsabile della materia. E, soprattutto, sanzioni per i produttori, ma anche per progettisti e direttori lavori, con particolare attenzione alla sicurezza delle strutture e all'antincendio. Sono alcuni dei punti fondamentali del decreto legislativo che il Consiglio dei ministri ha approvato venerdì scorso in prima lettura: si tratta di un provvedimento che ridisegna completamente la materia della commercializzazione dei prodotti da costruzione, allineando il nostro paese alle nuove norme europee in materia. Prima dell'approvazione definitiva, però, il decreto dovrà passare dalle commissioni parlamentari per un parere.

Il provvedimento, nato da una delega inserita nella legge n. 170 del 2016 e proposta dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, è stato approvato dal Consiglio dei ministri in prima lettura. Adegua, nello specifico, la normativa nazionale di settore alle disposizioni del regolamento Ue n. 305/2011. Qui vengono fissate condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione, abrogando le precedenti regole europee in materia. Il decreto, nella sostanza, mira a semplificare e chiarire il quadro normativo esistente per l'immissione sul mercato dei prodotti da costruzione, «nonché a migliorare la trasparenza, l'efficacia e l'armonizzazione delle misure esistenti, per garantire la sicurezza e la qualità delle costruzioni nell'Ue».

A questo scopo il testo istituisce il Comitato nazionale di coordinamento dei prodotti da costruzione che, tra l'altro, coordinerà le attività delle amministrazioni competenti nel settore e determinerà gli indirizzi volti ad assicurare l'uniformità e il controllo dell'attività di certificazione e prova. Inoltre, con il decreto si disciplinano gli adempimenti ai quali è sottoposto il fabbricante, sia nel caso in cui il prodotto rientri nell'ambito di una norma armonizzata, sia nel caso di prodotto conforme ad una valutazione tecnica europea (Eta), e quindi non disciplinato da una norma armonizzata, perché per esempio nuovo e pertanto originale.

Ancora, il decreto affronta la questione della vigilanza sul settore e delle sanzioni che andranno applicate a chi non rispetta le regole sulla commercializzazione. Un'attenzione particolare viene posta sui prodotti rilevanti per la sicurezza strutturale e antincendio delle opere: a loro sarà applicato un regime di tutela rafforzato. Non saranno colpiti soltanto i produttori, ma anche i costruttori, i direttori lavori e i collaudatori che pongano in opera o collaudino opere «in cui siano stati posti prodotti in violazione dei maggiori obblighi previsti dal regolamento e dal decreto in merito alla commercializzazione, dichiarazione di prestazione e marcatura Ce».

**(Giuseppe Latour, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Quotidiano Edilizia e Territorio”, 16 marzo 2017)**

## Impianti

### ■ Ascensori a norma Ue con pochi obblighi

Ultimo atto della telenovela degli ascensori a norma Ue: sulla Gazzetta ufficiale del 15 marzo è stato pubblicato il Dpr 23/2017, in ballo ormai da oltre un anno.

Nel Dpr sono state inserite anche le disposizioni indispensabili per evitare la procedura d'infrazione (l'ultimo termine è, peraltro, scaduto il 19 aprile 2016) alla direttiva 2014/33/Ue.

La direttiva riguarda gli ascensori intesi come prodotti finiti e installati in modo permanente in edifici o costruzioni e ai componenti di sicurezza per ascensori nuovi prodotti da un fabbricante nell'Unione oppure componenti di sicurezza nuovi o usati importati da un paese terzo.

Sono invece «esclusi gli ascensori da cantiere», gli impianti a fune, quelli progettati a fini militari, quelli usati nelle miniere e altri casi particolari.

I ministeri di Sviluppo e Lavoro esercitano una valutazione di sicurezza su impianti e componenti e possono chiedere che gli operatori economici intervengano e, al limite, li ritirino dal mercato. Sono state introdotte prescrizioni per il ritiro dal mercato di prodotti non conformi e per il ritiro delle notifiche, con sospensioni e revoche delle autorizzazioni per gli organismi di valutazione della conformità che dovessero violare le disposizioni e perdere i requisiti prescritti. Ma per le sanzioni amministrative o penali, si legge nella relazione, «bisognerà intervenire a livello di normazione primaria».

Rimane fuori dal decreto la complessa questione dell'adeguamento degli ascensori, installati prima del 1999, alle norme europee. La parte, stralciata dal Dpr, prevedeva tra l'altro controlli sulla «precisione di fermata e livellamento tra cabina e piano e sulla presenza ed efficacia dei «dispositivi di richiusura» delle porte di piano con cabina fuori dalla zona di sbloccaggio. Controlli avrebbero portato all'imposizione di interventi mirati, qualora non superati. Ora, invece, gli interventi possono solo essere suggeriti dai manutentori, mentre i proprietari (condominio o singoli) sono liberi di scegliere se eseguirli o meno. In questi casi, però, di eventuali incidenti sono responsabili proprietari e condominio.

**(Il Sole 24 ORE – Estratto da “Quotidiano del Condominio”, 17 marzo 2017)**



### ■ Controlli a distanza, più obblighi dall'Ispettorato

Il 10 marzo l'Ispettorato nazionale del lavoro ha pubblicato sul proprio sito tre nuovi modelli di istanza di autorizzazione all'installazione di sistemi che consentono il controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, secondo il primo comma del nuovo articolo 4 dello statuto dei lavoratori, così come riscritto dal Dlgs 151/2015.

Il primo modello riguarda gli impianti di videosorveglianza (telecamere), il secondo le apparecchiature Gps sui mezzi aziendali, il terzo gli impianti audiovisivi diversi dalla videosorveglianza. Nella nota di accompagnamento ai modelli l'Ispettorato precisa che la mancanza «degli elementi minimi» indicati nei modelli potrà portare al rigetto della domanda. I modelli sono strutturati in una premessa (nella quale si enuncia l'esigenza alla quale risponde l'installazione del dispositivo per il quale si richiede l'autorizzazione), una serie di dichiarazioni (che si traducono sostanzialmente nell'assunzione di obbligazioni da parte dell'azienda) e un elenco di allegati (essenzialmente una relazione tecnico-descrittiva sulle modalità di funzionamento del dispositivo in questione).

Il contenuto delle dichiarazioni che il modello richiede al datore di lavoro suscita perplessità circa la sua coerenza con il nuovo testo normativo, sotto almeno tre profili. Il vecchio articolo 4 attribuiva all'Ispettorato del lavoro il potere di autorizzare o meno l'installazione degli impianti di controllo «dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti». Quest'ultima frase non si ritrova nel nuovo testo normativo e probabilmente non a caso. Le modalità d'uso dei dispositivi (anche quelli autorizzati) devono formare oggetto, insieme a quelle di effettuazione dei controlli, dell'informativa che il datore di lavoro deve fornire ai dipendenti, e saranno semmai oggetto di verifica a posteriori.

L'Ispettorato sembra dunque non avere più, nel nuovo quadro normativo, il potere di dettare modalità d'uso degli impianti e di effettuazione dei controlli. Invece nel modello dell'Inl relativo alla videosorveglianza è ancora prevista l'imposizione di un sistema di accesso "a doppia chiave" (rappresentante aziendale e dei lavoratori) alle registrazioni.

C'è poi un secondo, e ancor più importante, elemento di perplessità. In tutti i modelli si richiede al datore di lavoro di dichiarare che il trattamento dei dati raccolti con i dispositivi da installare «avverrà per soddisfare esigenze organizzative o produttive, per tutele del patrimonio aziendale ovvero per la sicurezza sul lavoro». In relazione a ciò, nel modulo per il Gps si chiede di dichiarare che attraverso i dispositivi potranno essere trattati solo i dati relativi all'autoveicolo (tempi di percorrenza, consumi, distanza, velocità) con esclusione di quelli che attengono al comportamento del personale. Tutto ciò appare in contrasto con la nuova disposizione di legge, che separa in modo netto i requisiti per l'installazione degli impianti da quelli per l'utilizzo dei dati che da tali impianti provengono, affermando che i dati raccolti (anche tramite i dispositivi soggetti ad autorizzazione) possono essere utilizzati a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro.

Infine, un terzo motivo di perplessità riguarda le numerose dichiarazioni attinenti il rispetto di regole privacy che i modelli contengono, che di fatto costituiscono altrettante prescrizioni. Laddove infatti ci si limiti a richiamare il rispetto della legge, la dichiarazione risulta ovvia e quindi ridondante. Se invece

(come in alcuni casi avviene) si prescrivono comportamenti specifici, si viene a realizzare una regolazione preventiva non richiesta dalla norma, che viceversa prevede un controllo a valle della legittimità del trattamento. Oltretutto con il rischio di potenziali sovrapposizioni tra Ispettorato e Garante privacy.

Naturalmente si tratta solo di modelli. Il problema si potrebbe porre concretamente qualora la mancanza nelle istanze di alcuni degli elementi sopra citati portasse al rigetto dell'autorizzazione richiesta.

**(Aldo Bottini, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Quotidiano del Lavoro”, 23 marzo 2017)**

## ■ I soggetti abilitati alle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro

12

Con il Decreto Direttoriale n. 11 del 22 febbraio 2017, è stata ricostituita la Commissione per l'esame della documentazione per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati allo svolgimento delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro di cui all'Allegato III del Decreto ministeriale 11 aprile 2011 a firma del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dello Sviluppo Economico.

La documentazione necessaria per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati – documentazione che dovrà essere oggetto di valutazione da parte della ricostituita Commissione – è la seguente:

-istanza di iscrizione;

-certificato di iscrizione alla camera di commercio, ovvero estremi dell'atto normativo per i soggetti di diritto pubblico;

-copia notarile dell'atto costitutivo e statuto, ovvero estremi dell'atto normativo per i soggetti di diritto pubblico da cui risulti l'esercizio dell'attività oggetto di istanza;

- documentazione che evidenzi il possesso dei requisiti di cui all'allegato I del decreto 11 aprile 2011 completa di manuale di qualità redatto ai sensi della norma UNI CEI EN ISO IEC 17020 e di elenco dettagliato del personale, dipendente o con rapporto esclusivo di collaborazione di durata non inferiore a quella dell'iscrizione nell'elenco, con relative qualifiche, titoli di studio, mansioni ed organigramma complessivo con evidenziazione dettagliata della struttura operativa relativa al settore delle verifiche, in particolare, l'indicazione nominativa dei responsabili dei diversi settori di attività di verifica;

-elenco dei laboratori di cui, mediante apposita convenzione da allegare alla domanda, il soggetto pubblico o privato si avvale nel rispetto della norma UNI CEI EN ISO IEC 17025 “Elenco delle attrezzature possedute dai laboratori convenzionati presso cui vengono effettuati esami e/o prove;

-dichiarazione di possesso delle norme tecniche di riferimento;

-planimetria della sede centrale in scala adeguata, degli uffici, compresi quelli dislocati nelle Regioni di intervento, in cui risultino evidenziate la funzione degli ambienti.

La Commissione resterà in carica per un triennio, a decorrere dalla data del decreto, e i suoi componenti potranno essere nominati per non più di due mandati complessivi.

In virtù di quanto disposto dal Decreto Direttoriale del 18 marzo 2016 (Cfr. Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25 marzo 2016), l'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati ha validità quinquennale a decorrere dalla data di abilitazione. Con l'iscrizione, il soggetto abilitato si impegna al rispetto dei termini previsti dall'articolo 2, comma 1, del d.m. 11 aprile 2011. Tale norma dispone che l'INAIL è titolare della prima delle verifiche periodiche da effettuarsi nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, mentre le ASL sono titolari delle verifiche periodiche successive alla prima, da effettuarsi nel termine di trenta giorni dalla richiesta.

Nel Decreto Direttoriale del 18 marzo 2016 viene inoltre previsto che soggetti abilitati devono riportare in un apposito registro informatizzato copia dei verbali delle verifiche effettuate e tutti gli atti documentali relativi all'attività di verifica devono essere conservati a cura degli stessi per un periodo non inferiore a 10 anni.

All'atto della richiesta di iscrizione nell'elenco, i soggetti abilitati dovranno comunicare il proprio organigramma generale comprensivo dell'elenco nominativo dei verificatori, del responsabile tecnico e del suo sostituto. Dovranno essere inoltre comunicate tutte le variazioni concernenti l'organigramma e l'elenco nominativo dei verificatori.

Nel caso di verifica della non permanenza dei requisiti di base dell'idoneità dei soggetti abilitati, l'iscrizione nell'elenco viene sospesa con effetto immediato. Nei casi di particolare gravità si procederà alla cancellazione dall'elenco.

Le attrezzature di lavoro che il datore di lavoro deve sottoporre a verifica periodica da parte dei soggetti abilitati sono elencate nella tabella che segue.

#### Verifiche di attrezzature e periodicità

Attrezzatura	Intervento/periodicità
Scale aeree ad inclinazione variabile	Verifica annuale
Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato	Verifica annuale
Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale e azionati a mano	Verifica biennale
Ponti sospesi e relativi argani	Verifica biennale
Idroestrattori a forza centrifuga di tipo discontinuo con diametro del paniere x numero di giri > 450 (m x giri/min.)	Verifica biennale

Idroestrattori a forza centrifuga di tipo continuo con diametro del paniere x numero di giri > 450 (m x giri/min.)	Verifica triennale
Idroestrattori a forza centrifuga operanti con solventi infiammabili o tali da dar luogo a miscele esplosive od instabili, aventi diametro esterno del paniere maggiore di 500 mm.	Verifica annuale
Carrelli semoventi a braccio telescopico	Verifica annuale
Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne	Verifica biennale
Ascensori e montacarichi da cantieri con cabina/piattaforma guidata verticalmente	Verifica annuale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo	Verifica annuale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni	Verifica biennale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni	Verifica annuale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione antecedente 10 anni	Verifica annuale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg, non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in	Verifica biennale



settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni	
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni	Verifica biennale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni	Verifiche triennali
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3)	Verifica di funzionamento: biennale
Recipienti/insiemi classificati in III e IV categoria, recipienti contenenti gas instabili appartenenti alla categoria dalla I alla IV, forni per le industrie chimiche e affini, generatori e recipienti per liquidi surriscaldati diversi dall'acqua.	Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3)	Verifica di funzionamento: quadriennale
Recipienti/insiemi classificati in I e II categoria	Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3)	Verifica di funzionamento: quinquennale
Tubazioni per gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella I, II e III categoria	Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3)	Verifica di funzionamento: quinquennale
Tubazioni per liquidi classificati nella I, II e III categoria	Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3)	Verifica di funzionamento: quinquennale

Recipienti per liquidi appartenenti alla I, II e III categoria	Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3)	Verifica di funzionamento: triennale
Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d'acqua classificati in III e IV categoria e recipienti di vapore d'acqua e d'acqua surriscaldata appartenenti alle categorie dalla I alla IV	Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3)	Verifica di funzionamento: quadriennale
Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d'acqua classificati in I e II categoria	Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3)	Verifica di funzionamento: biennale
Generatori di vapor d'acqua	Visita interna: biennale Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi $TS \leq 350 \text{ }^\circ\text{C}$	Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3)	Verifica di funzionamento: quinquennale
Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi $TS > 350 \text{ }^\circ\text{C}$	Verifica di integrità: decennale
Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzando acqua calda sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiore a 116 kW	Verifica quinquennale

Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell'INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati.

**(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Sicurezza24”, 23 marzo 2017)**

# Approfondimenti

## Antincendio - 1

### Le nuove regole di prevenzione incendi per le autorimesse

(Dario Zanut, *Il Sole 24 ORE* – Estratto da “Antincendio24”, 9 marzo 2017)

Nella Gazzetta Ufficiale del 3 marzo 2017 è stato pubblicato il d.m. 21 Febbraio 2017, che riporta la nuova Norma tecnica di Prevenzione Incendi per le attività di autorimessa, in vigore dal 2 Aprile 2017.

18

Si tratta della terza norma tecnica verticale, successiva a quella riguardante gli uffici ed attività ricettive turistico-alberghiere, derivata dalle nuove linee guida e metodologie di prevenzione incendi (RTO) introdotte con il d.m. 3 agosto 2015, a cui si aggiunge con il capitolo V.6 - Attività di autorimessa.

Si applica alle autorimesse di superficie complessiva coperta superiore a 300 mq, indicate al n. 75 dell'allegato I al d.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, esistenti alla data di entrata in vigore del Decreto, ovvero di nuova per nuova realizzazione, in alternativa alla norma esistente (d.m. 1 febbraio 1986).

La regola tecnica, che viene di seguito descritta, è strutturata in forma essenziale e fa riferimento alle misure previste nei vari capitoli del d.m. 3 agosto 2015:

#### Capitolo V.6 – Autorimesse

##### V 6.1 Scopo e Campo applicazione

La norma si applica alle autorimesse di superficie complessiva coperta superiore a 300 m<sup>2</sup>.

Non sono considerate autorimesse:

- a) Aree coperte destinate al parcheggio di veicoli ove ciascun posto auto sia accessibile da spazio scoperto, o con un percorso massimo inferiore a 2 volte l'altezza del piano di parcheggio;
- b) Spazi destinati all'esposizione e vendita ed al deposito di veicoli provvisti di quantitativi limitati di carburante per la semplice movimentazione nell'area.

##### V 6.2 Definizioni

La norma definisce le varie tipologie di autorimesse (privata, isolata, mista, chiusa, aperta ecc.)

##### V 6.3 – Classificazioni

Le autorimesse sono classificate:

- In relazione alla tipologia di servizio

<b>SA</b>	Autorimesse private
<b>SB</b>	Autorimesse pubbliche
<b>SC</b>	Autosilo

- In relazione alla superficie dell'autorimessa o del compartimento

<b>AA</b>	$300 \text{ mq} < A < 300 \text{ mq}$
<b>AB</b>	$1000 \text{ mq} < A < 5000 \text{ mq}$
<b>AC</b>	$5000 \text{ mq} < A < 10000 \text{ mq}$
<b>AD</b>	$A > 10000 \text{ mq}$

- In relazione alle quote massima e minima dei piani

<b>HA</b>	$-6 \text{ m} < h < 12 \text{ m}$
<b>HB</b>	$-6 \text{ m} < h < 24 \text{ m}$
<b>HC</b>	$-10 \text{ m} < h < 32 \text{ m}$
<b>HD</b>	Qualsiasi h non ricompresa in HA, HB e HC

Le aree dell'attività sono classificate come segue.

<b>Classificazione</b>	<b>Tipologia di locali</b>
<b>TA</b>	Aree dedicate a ricovero, sosta e manovra dei veicoli
<b>TZ</b>	Aree destinate ai servizi annessi all'autorimessa (stazioni lavaggio ecc.)
<b>TM1</b>	Aree destinate a depositi materiali combustibili di superficie $> 25 \text{ m}^2$ e carico incendio $< 300 \text{ Mj/mq}$
<b>TM2</b>	Aree destinate a depositi materiali combustibili con carico incendio $< 1200 \text{ Mj/mq}$
<b>TT</b>	Locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio (Centrali Termiche ecc.)

### V.5.3 – Profili di rischio

I profili di rischio sono determinati secondo la metodologia descritta nel capitolo G.3.

### V.5.4 - Strategia antincendio

La strategia antincendio prevede:

- L'applicazione di tutte le misure antincendio della Regola tecnica Orizzontale (RTO), attribuendo i livelli di prestazione secondo criteri in esse definiti e le indicazioni complementari o sostitutive previste dalla relativa regola tecnica;
- devono essere applicate le prescrizioni del capitolo V.1 e, dove pertinente, V.3;

#### V.6.5.1 - Reazione al fuoco

Nelle aree TA (ricovero e sosta autoveicoli) non è ammesso il livello di prestazione I (Capitolo S.1)  
Le strutture portanti e separanti delle attività SC devono essere realizzate con materiali del gruppo GM0 di reazione al fuoco

#### V.6.5.2 - Resistenza al fuoco

Con esclusione delle autorimesse isolate, la classe di resistenza al fuoco (Capitolo S.2) non può essere inferiore a quanto previsto nella seguente tabella:

Compartimenti	Classificazione dell'attività				SC
	SA SB				
	Autorimessa aperta	Autorimessa chiusa		SC	
		HA HB	HC HD		
Fuori terra	30	60	90	Secondo capitolo	
Interrati	40	60	90	S.2	

#### V.6.5.3 - Compartimentazione

Le vari aree dell'attività devono possedere le caratteristiche di compartimentazione previste nel capitolo S.3 e previste nella (...) seguente:

L'autorimessa deve costituire un compartimento autonomo

- È ammessa la presenza di aree TM1 nello stesso compartimento di autorimesse classificate SA e AA e HA
- Le aree TM2 e TT devono costituire compartimento autonomo;
- La comunicazione dell'autorimessa con altre attività avviene mediante filtro;
- Le autorimesse tipo SA e AA e HC possono comunicare tramite varchi muniti di chiusure almeno E30-Sa, con attività non aperte al pubblico e, con aree TM2 e TT mediante varchi con chiusure con caratteristiche di resistenza al fuoco determinate secondo Capitolo S.2 e comunque non inferiore a 30;
- Se l'autorimessa comunica con un sistema di esodo comune con altra attività aperte al pubblico, i compartimenti di tali attività devono essere a prova di fumo proveniente dall'autorimessa;



#### V.5.4.4 – Esodo

I sistemi di esodo sono valutati come in Capitolo S.4)

#### V.5.4.5 - Gestione della Sicurezza Antincendio

Nelle autorimesse sono previste norme di esercizio correlate all'utilizzo (Divieto di Fumare, divieto di deposito infiammabili ecc.)

#### V.6.5.6 - Controllo dell'incendio

L'attività deve essere dotata delle misure di controllo dell'incendio (estintori, idranti, impianti automatici) previste nel Capitolo S.6, secondo i livelli di prestazione come da seguente tabella:

Compartimenti	Classificazione dell'attività		SC
	SASB		
	HA HB	HC HD	
AA	II	III	V
AB	III	IV	
AC	IV		
AD	IV		

Ai fini della applicazione della norma UNI 10779, sono adottati i criteri di progettazione minimi come in tabella e deve essere prevista la protezione interna:

Classificazione dell'attività	Classificazione dell'attività	Livello pericolosità minimo	Protezione esterna	Caratteristiche alimentazione UNI 12845
AA	HA, HE	/	/	/
	HC, HD	1	Non richiesta	Singola
AB	HA, HE	1	Non richiesta	Singola
	HC, HD	2	Sì	Singola
AC	HA, HE, HC, HD	2	Sì	Singola
AD	HA, HE, HC, HD	3	Sì	Singola superiore

#### V.6.5.7 Controllo di fumo e calore

L'attività deve essere dotata delle misure di controllo fumi e calore previste nel Capitolo S.8, secondo i livelli di prestazione come da seguente tabella:

Classificazione dell'attività		Classificazione dell'attività				SC
		SA		SB		
		AA, AB, AC	AD	AA, AB	AC, AD	
Fuori terra	HA, HB, HC, HD	II				III
Interrato	HA, HB	II	III	II	III	
	HC, HD	III				

Con le seguenti soluzioni:

1. L'altezza media delle aree TA non deve essere inferiore a 2 m.
2. È considerata soluzione conforme per il livello di prestazione II lo smaltimento di fumo e calore di emergenza dimensionato in accordo con le seguenti indicazioni:

- Per le aperture deve essere impiegato il tipo di dimensionamento SE3, a prescindere dai valori del carico di incendio specifico;
- Per le autorimesse di tipo AA e HA con altezza media dei locali non inferiore a ,20 m e per quelle di tipo di tipo AB e HB con altezza media dei locali non inferiore a 2,40 m può essere impiegata la formula  $SE = [(A \cdot q_f) / 20000 + A / 100]$ , con il requisito aggiuntivo che almeno il 10% sia del tipo SEa, SEb o Sec;
- Ciascuna apertura di smaltimento deve avere superficie minima pari a 0,2 m<sup>2</sup>;
- L'uniforme distribuzione in pianta delle aperture deve essere verificata impiegando il metodo delle aree di influenza (capitolo S.8) ed imponendo contemporaneamente:

a) raggio di influenza pari a 20 m per tutte le tipologie di smaltimento;

b) raggio di influenza pari a 30 m per le sole aperture di smaltimento SEa, SEb, Sec;

3. Il livello di prestazione III (Capitolo S.8) deve prevedere un sistema progettato realizzato ed esercito a regola d'arte (paragrafo G.1.14) e con le indicazioni seguenti:

- In caso di installazione di sistema di controllo fumi e calore deve essere previsto un quadro di comando e controllo in posizione protetta e segnalata presso il piano di accesso per soccorritori in grado di realizzare e segnalare il ciclo di apertura/chiusura del sistema naturale di controllo del fumo e calore o marca/arresto del sistema forzato di controllo del fumo e calore;

#### V.6.5.8 Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio

È previsto un sezionamento di emergenza in grado di sezionare l'intero impianto elettrico con un'unica manovra.

#### *V.6.6 Valutazione del rischio di esplosione*

È considerata la possibilità di omettere la valutazione rischio esplosione con determinate condizioni.

#### *V.6.7 Metodi*

Nella norma sono individuati gli scenari di progetto in caso di applicazione dell'approccio ingegneristico.

# Le norme di sicurezza per le navi da passeggeri

(Dario Zanut, *Il Sole 24 ORE* – Estratto da "Antincendio24", 23 marzo 2017)

Nel Consiglio dei Ministri del 3 marzo scorso, è stata conferita la delega al Governo per il recepimento di venticinque direttive europee nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni di sei regolamenti europei: fra questi si prevede anche l'adeguamento alla Direttiva 2016/844 del 27 Maggio 2016, che modifica la direttiva madre 2009/45/CE sulle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri.

La Direttiva n.2016/844 da recepire, modifica profondamente l'allegato I della direttiva 2009/45/CE di sicurezza delle navi, in particolare le norme in materia di prevenzione incendi, alle quali gli Stati membri devono adeguarsi entro il 1° luglio 2017. Le modifiche riguardano diversi aspetti antincendio riportati in altrettante "regole" che sono state oggetto di modifica o sostituzione a livello europeo, che saranno presto recepite dalla Legislazione Italiana con una Legge Delega del Governo.

In particolare, vengono aggiunte le seguenti regole:

### **Regole in materia di "serrande tagliafuoco" (definizioni e applicazioni).**

Al capitolo II-2: a) sono aggiunte le regole II-2/A/2.28 e II-2/A/2.29:

"2.28 Ai fini dell'applicazione della regola II-2/B/9a, per serranda tagliafuoco si intende un dispositivo montato in una condotta di ventilazione che in condizioni normali rimane aperto e consente il flusso nella condotta, mentre in caso di incendio viene chiuso al fine di prevenire il flusso nella condotta e limitare il passaggio del fuoco.

### **All'uso della definizione di cui sopra possono essere associati i seguenti termini:**

1. per serranda tagliafuoco automatica si intende una serranda tagliafuoco che si chiude in modo indipendente in risposta all'esposizione ai prodotti della combustione;
2. per serranda tagliafuoco manuale si intende una serranda tagliafuoco che è aperta o chiusa manualmente dall'equipaggio; nonché
3. per serranda tagliafuoco telecomandata si intende una serranda tagliafuoco che è chiusa dall'equipaggio mediante un comando collocato a una certa distanza dalla serranda controllata.

2.29 Ai fini dell'applicazione della regola II-2/B/9a per serranda tagliafumo si intende un dispositivo montato in una condotta di ventilazione che in condizioni normali rimane aperto e consente il flusso nella condotta, mentre in caso di incendio viene chiuso al fine di prevenire il flusso nella condotta e limitare il passaggio del fumo e di gas caldi. Una serranda tagliafumo non è intesa a contribuire all'integrità di pareti divisorie parafiamma attraversate da una condotta di ventilazione. All'uso della definizione di cui sopra possono essere associati i seguenti termini:

- 1 per serranda tagliafumo automatica si intende una serranda tagliafumo che si chiude in modo indipendente in risposta all'esposizione a fumo o gas caldi;

2 per serranda tagliafumo manuale si intende una serranda tagliafumo che è aperta o chiusa manualmente dall'equipaggio; nonché

3 per serranda tagliafumo telecomandata si intende una serranda tagliafumo che è chiusa dall'equipaggio mediante un comando collocato a una certa distanza dalla serranda controllata.»;

***Viene sostituita la regola II-2/B/5.1 sulla resistenza al fuoco***

Introducendo specifiche tabelle di riferimento: «Oltre a soddisfare i particolari requisiti relativi alla resistenza al fuoco delle paratie e dei ponti menzionati altrove nella presente parte, la minima resistenza al fuoco di paratie e ponti deve essere quella prescritta nelle tabelle 5.1 o 5.1(a) e 5.2 o 5.2(a), a seconda dei casi. Nell'approvare i dettagli della protezione strutturale contro gli incendi sulle navi nuove, deve essere tenuto in considerazione il rischio di trasmissione di calore in corrispondenza delle intersezioni e delle estremità delle barriere termiche».

***Viene sostituito il titolo della regola II-2/B/9:***

"9 Impianti di ventilazione per navi costruite anteriormente al 1 gennaio 2018 (R 32)": in tema di ventilazione viene inserita la regola II-2/B/9a: 9a Impianti di ventilazione delle navi (navi delle classi B, C e D, costruite a partire dal 1° gennaio 2018) al cui interno si forniscono specifiche sulle condotte di ventilazione (caratteristiche costruttive) e prove di conformità delle stesse oltre a particolari relativi alle serrande tagliafuoco e agli attraversamenti delle condotte, e disposizioni specifiche sugli impianti di ventilazione per le navi da passeggeri che trasportano più di 36 passeggeri.

In materia di condotte di estrazione dai fornelli delle cucine si differenziano le disposizioni per navi da passeggeri che trasportano fino a 36 passeggeri o più di 36 passeggeri.

In particolare, poi sono aggiunte le seguenti regole I-2/B/13.4, II-2/B/13.5 e II-2/B/13.6 per navi delle classi B, C e D, costruite a partire dal 1 gennaio 2018 con riferimento all'obbligo di installazione di un impianto fisso di rivelazione e segnalazione di incendi di tipo omologato nei locali macchine e nei locali chiusi che ospitano inceneritori.

***Viene modificata anche la tabella di cui alla regola III/2.6 sulle capacità dei mezzi collettivi di salvataggio per navi esistenti e nuove.***

Infine, è stata introdotta la regola III/10a: 10a Recupero di persone dall'acqua, sempre per navi delle classi B, C e D, costruite a partire dal 1 gennaio 2018.

Si specifica che tutte le navi devono disporre di piani e procedure per il recupero di persone dall'acqua specifiche per la nave stessa, tenendo conto delle linee guida elaborate dall'IMO. Tali piani e procedure devono definire le attrezzature destinate ad essere utilizzate ai fini del recupero e le misure da adottare per ridurre al minimo il rischio per il personale di bordo coinvolto in operazioni di recupero. Le navi costruite prima del 1 gennaio 2018 devono soddisfare il presente requisito entro la prima analisi periodica o di rinnovo delle attrezzature di sicurezza.

***Le modifiche hanno riguardato anche il punto 11 - Equipaggiamenti da vigile del fuoco, che riportiamo nella sua interezza con le modifiche apportate.***

## **Punto 11 - Equipaggiamenti da vigile del fuoco**

La frase introduttiva della regola II-2/A/11.1 è sostituita dalla seguente: «.1 Per le navi costruite prima del 1o luglio 2019 l'equipaggiamento da vigile del fuoco deve comprendere quanto segue:»;

(R 17) NAVI NUOVE DELLE CLASSI B, C e D + NAVI ESISTENTI DELLA CLASSE B:

1. L'equipaggiamento da vigile del fuoco deve comprendere quanto segue:

1. Il corredo individuale deve includere:

1. una veste protettiva di materiale atto a proteggere la pelle dal calore radiante del fuoco e dalle bruciature o scottature da vapore; la superficie esterna deve essere impermeabile;

2. stivali e guanti di gomma o di altro materiale non conduttore di elettricità;

3. un casco rigido che assicuri una protezione efficace contro gli urti;

4. una lampada elettrica di sicurezza (portatile) di tipo approvato, con periodo minimo di funzionamento di tre ore;

5. un'ascia da vigile del fuoco.

1.2 Un apparecchio di respirazione di tipo approvato costituito da un apparecchio autorespiratore ad aria compressa (SCBA), con bombole d'aria compressa contenenti almeno 1 200 litri di aria libera, oppure da un altro tipo di apparecchio autorespiratore capace di funzionare per almeno 30 minuti. Ogni SCBA deve essere provvisto di bombole di ricambio cariche aventi una capacità di riserva d'aria libera pari ad almeno 2 400 litri, tranne nel caso in cui:

(i) la nave trasporti cinque o più SCBA, nel qual caso la capacità totale di riserva d'aria libera può non superare i 9 600 litri; oppure L 163/80 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 25.6.2009 IT

(ii) la nave sia dotata di mezzi che consentano di ricaricare a piena pressione le bombole con aria non inquinata, nel qual caso le cariche di riserva per ciascun SCBA devono avere una capacità di almeno 1 200 litri di aria libera e la capacità totale di riserva d'aria libera di cui deve essere dotata la nave può non superare 4 800 litri. Tutte le bombole per apparecchi SCBA devono essere intercambiabili.

Sono aggiunte le seguenti regole II-2/A/11.1.1.3 e II-2/A/11.1° sulle apparecchiature in dotazione ai VV.F.: «.1.3 Entro il 1 luglio 2019 l'apparecchio autorespiratore ad aria compressa compreso negli equipaggiamenti da vigile del fuoco deve essere conforme al paragrafo 2.1.2.2 del capitolo 3 del codice dei sistemi antincendio (Fire Safety Systems Code). «Per le navi costruite a partire dal 1o luglio 2019 gli equipaggiamenti da vigile del fuoco devono essere conformi al codice dei sistemi antincendio (Fire Safety Systems Code)».

2. Per ogni apparecchio di respirazione deve essere provvisto un cavo di sicurezza resistente al fuoco, di lunghezza e robustezza sufficienti, collegabile per mezzo di un moschettone ai finimenti



dell'apparecchio o a una cintura separata in modo che l'apparecchio di respirazione non possa in alcun caso staccarsi quando si manovra il cavo di sicurezza.

3. Tutte le navi nuove di classe B e le navi esistenti di classe B di lunghezza pari o superiore a 24 metri nonché tutte le navi nuove delle classi C e D di lunghezza pari o superiore a 40 metri devono essere dotate di almeno due equipaggiamenti da vigile del fuoco.

3.1 Nelle navi di lunghezza pari o superiore a 60 metri, vi devono essere, in aggiunta, per ogni 80 metri, o frazione, della somma delle lunghezze di tutti i locali per passeggeri e dei locali di servizio situati sul ponte a essi adibito ovvero, se vi è più di uno di tali ponti, sul ponte che ha la più grande somma di tali lunghezze, due equipaggiamenti da vigile del fuoco e due corredi individuali. Le navi che trasportano più di 36 passeggeri devono essere dotate di due equipaggiamenti da vigile del fuoco aggiuntivi per ciascuna zona verticale principale, ad eccezione dei cofani delle scale che costituiscono zone verticali principali individuali e delle zone verticali principali di lunghezza limitata alle estremità prodiera e poppiera della nave che non includano locali macchine o cucine principali.

3.2 Le navi di lunghezza pari o superiore a 40 metri, ma inferiore a 60 metri devono avere a bordo due equipaggiamenti da vigile del fuoco.

3.3 Le navi nuove di classe B e le navi esistenti di classe B di lunghezza pari o superiore a 24 metri, ma inferiore a 40 metri, devono avere a bordo due equipaggiamenti da vigile del fuoco, ma con una sola ricarica d'aria per apparecchio autorespiratore.

4 Le navi nuove ed esistenti di classe B di lunghezza inferiore a 24 metri e sulle navi nuove delle classi C e D di lunghezza inferiore a 40 metri non devono avere a bordo alcun equipaggiamento da vigile del fuoco.

È inserita la regola II-2/A/11.4a: "4a Comunicazione tra vigili del fuoco: Le navi soggette al requisito di avere a bordo almeno un equipaggiamento da vigile del fuoco e costruite a partire dal 1 gennaio 2018 devono tenere a bordo almeno due apparecchi radiotelefonici ricetrasmittenti portatili per ciascun vigile del fuoco ai fini della comunicazione tra vigili del fuoco. Per le navi alimentate a GNL o le navi ro-ro da passeggeri con locali ro-ro o locali di categoria speciale chiusi, tali apparecchi radiotelefonici ricetrasmittenti portatili devono essere di tipo antideflagrante o intrinsecamente sicuri. Le navi costruite anteriormente al 1o gennaio 2018 devono conformarsi alle disposizioni della presente regola entro la data della prima visita di controllo periodica successiva al 1° luglio 2019".

5 Gli equipaggiamenti da vigile del fuoco e i corredi individuali devono essere sistemati in modo da essere facilmente accessibili e pronti per l'uso e, quando la nave è dotata di più di un equipaggiamento o più di un corredo individuale, questi devono essere sistemati in posti ben distinti. Almeno un equipaggiamento da vigile del fuoco e un corredo individuale devono essere disponibili in ognuno di tali posti.

È inserita la regola II-2/A/15.2.6: «.6 Per le navi soggette alla regola II-2/A/11, le bombole d'aria degli apparecchi di respirazione utilizzati durante le esercitazioni devono essere ricaricate o sostituite prima della partenza.».

# Giurisprudenza

**Corte di Cassazione – III Sezione Penale - Sentenza 13 gennaio 2017, n. 7678**

**Deposito di combustibili, attenzione alle responsabilità per la sicurezza**

*(Giulio Benedetti, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Quotidiano del Condominio”, 9 marzo 2017)*

In epoca di installazione di termovalvole per il riscaldamento all'interno dei condomini le assemblee, in occasione di adeguamento degli impianti termici alle direttive energetiche europee, non devono trascurare gli obblighi della normativa di sicurezza vigente e relativa ai depositi di combustibile utilizzato per il riscaldamento. L'art. 679 del codice penale sanziona penalmente l'omessa denuncia alla competente autorità di depositi di materiale infiammabile pericoloso per la loro qualità o quantità.

28

In tale ipotesi ricorre inoltre il dettato delle seguenti norme contenenti sanzioni penali : l'art. 20 del d.lgs. n. 139/2006 il quale punisce il titolare di un'attività soggetta al certificato di prevenzione incendi che ometta di richiederlo o di rinnovarlo ; l'art. 55, comma quinto, e 68, comma secondo del d.lgs. n. 81/2008 i quali parimenti puniscono il datore di lavoro il quale ometta di valutare ed inserire nel documento di valutazione dei rischi , e conseguentemente di adottare , le idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori all'interno dei luoghi di lavoro.

Quindi l'amministratore di un condominio che detenga un deposito di gas combustibile in misura eccedente quella di 0,3 mc. fissata al d.m. 16.2.1982, deve ottenere dal competente comando dei vigili del fuoco il certificato di prevenzione incendi.

La Corte di Cassazione (Terza Sez. Pen., sent. n. 7678 del 13.1.2017), occupandosi di un deposito di gasolio per autotrazione (di pericolosità identica a quello utilizzato per il riscaldamento nei condomini) ha richiamato precedenti pronunce le quali affermano che integra il reato di cui all'art. 679 c.p. la detenzione in deposito, in carenza di denuncia al comando vigili del fuoco territorialmente competente , di gasolio per autotrazione , quale sostanza infiammabile pericolosa. Inoltre si afferma che l'art. 679 c.p. è norma sanzionatrice di precetti contenuti nelle leggi speciali che individuano le ipotesi in cui occorre la denuncia, le modalità di presentazione e l'autorità a cui deve essere effettuata.

Si aggiunge che il gasolio per autotrazione costituisce sostanza pericolosa per qualità e per quantità e, trattandosi di cisterna adibita al deposito, è assoggettata alla denuncia ed alla vigilanza del comando dei vigili del fuoco territorialmente competente. La costante giurisprudenza della Corte di Cassazione (Terza Sez. Pen., sent. n. 45830 del 8/11/2012) sostiene che il rilascio del certificato di prevenzione incendi è sempre richiesto per la detenzione di materiali infiammabili, indipendentemente dalla natura dell'attività svolta per cui il detentore è obbligato a richiedere il certificato di prevenzione incendi qualora detenga un deposito di gas combustibile in misura eccedente quella di 0,3 mc. fissata dal Dm del 16.2.1982.

# Rassegna normativa

(G.U. 7 aprile 2017, n. 82)



Sicurezza

## MINISTERO DELL'INTERNO

### DECRETO 21 febbraio 2017

Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa.

(G.U. 3 marzo 2017, n. 52)

### DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 2017, n. 23

Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori, nonché per l'esercizio degli ascensori.

(G.U. 15 marzo 2017, n. 62)

## MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

### DECRETO 3 marzo 2017

Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea 2016/585/UE del 12 febbraio 2016, nonché 2016/1028/UE e 2016/1029/UE del 19 aprile 2016 di modifica del decreto 4 marzo 2014, n. 27, sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

(G.U. 15 marzo 2017, n. 62)

## MINISTERO DELLA SALUTE

### DECRETO 6 febbraio 2017

Revisione delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2012.

(G.U. 16 marzo 2017, n. 63)

### DECRETO LEGISLATIVO 10 febbraio 2017, n. 28

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 649/2012 sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose.

(G.U. 18 marzo 2017, n. 65)

### DECRETO LEGISLATIVO 10 febbraio 2017, n. 29

Disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1935/2004, n. 1895/2005, n. 2023/2006, n. 282/2008, n. 450/2009 e n. 10/2011, in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti.

(G.U. 18 marzo 2017, n. 65)

## **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

### **DECRETO 8 marzo 2017**

Obbligatorietà dei corsi di formazione periodica ai sensi dell'allegato IV del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, per funzionari esaminatori del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

(G.U. 1 aprile 2017, n. 77)

## **MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

### **DECRETO 17 marzo 2017**

Approvazione dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive per l'anno 2017.

(G.U. 1 aprile 2017, n. 77, S.O., n. 19)

## **MINISTERO DELL'INTERNO**

### **COMUNICATO**

Classificazione di un prodotto esplosivo

(G.U. 6 aprile 2017, n. 81)

## **MINISTERO DELL'INTERNO**

### **COMUNICATO**

Classificazione di un prodotto esplosivo

(G.U. 6 aprile 2017, n. 81)

## **MINISTERO DELL'INTERNO**

### **COMUNICATO**

Modifica del decreto di classificazione di alcuni prodotti esplosivi

(G.U. 6 aprile 2017, n. 81)

## **MINISTERO DELL'INTERNO**

### **COMUNICATO**

Classificazione di un prodotto esplosivo

(G.U. 6 aprile 2017, n. 81)

## **MINISTERO DELL'INTERNO**

### **COMUNICATO**

Modifica del decreto di classificazione di un prodotto esplosivo

(G.U. 6 aprile 2017, n. 81)

## **MINISTERO DELL'INTERNO**

### **COMUNICATO**

Modifica del decreto di classificazione di alcuni prodotti esplosivi.

(G.U. 6 aprile 2017, n. 81)

## **MINISTERO DELL'INTERNO**

### **COMUNICATO**

Classificazione di taluni prodotti esplosivi

(G.U. 6 aprile 2017, n. 81)

 **Ambiente**

**DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 febbraio 2017**

Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza, adottata con delibera del 16 dicembre 2016, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 21 al 25 novembre 2016 nel territorio dei comuni afferenti le aste fluviali dei fiumi Tanaro e Bormida delle province di Alessandria e di Asti.

(G.U. 9 marzo 2017, n. 57)

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
COMUNICATO**

Delibera dell'Albo nazionale gestori ambientali del 22 febbraio 2017

(G.U. 10 marzo 2017, n. 58)

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
COMUNICATO**

Delibera dell'Albo nazionale gestori ambientali del 22 febbraio 2017.

(G.U. 16 marzo 2017, n. 63)

**DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 marzo 2017**

Ulteriore stanziamento per fronteggiare lo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri 25 agosto 2016.

(G.U. 21 marzo 2017, n. 67)

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI  
DECRETO 9 febbraio 2017**

Modalità di funzionamento del Fondo di cui all'articolo 10 della legge 1° dicembre 2015, n. 194, recante: «Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare».

**(G.U. 27 marzo 2017, n. 72)**

**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
DECRETO 7 dicembre 2016**

Disciplinare tipo per il rilascio e l'esercizio dei titoli minerari per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale.

(G.U. 3 aprile 2017, n. 78)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE  
ORDINANZA 21 marzo 2017**

Interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Abruzzo a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017. (Ordinanza n. 441).

(G.U. 3 aprile 2017, n. 78)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE ORDINANZA  
21 marzo 2017**

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Calabria nelle iniziative finalizzate a consentire il superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 30 ottobre al 2 novembre 2015 hanno colpito il territorio delle Province di Catanzaro, di Cosenza e di Reggio Calabria. (Ordinanza n. 442).  
(G.U. 3 aprile 2017, n. 78)

**DECRETO LEGISLATIVO 17 febbraio 2017, n. 41**

Disposizioni per l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere i), l) e m) della legge 30 ottobre 2014, n. 161.  
(G.U. 4 aprile 2017, n. 79)

**DECRETO LEGISLATIVO 17 febbraio 2017, n. 42**

Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161.  
(G.U. 4 aprile 2017, n. 79)

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
COMUNICATO**

Mantenimento della individuazione di associazioni di protezione ambientale, ai sensi dell'art. 13, legge 8 luglio 1986, n. 349 e successive modificazioni.  
(G.U. 6 aprile 2017, n. 81)



# Punto Norme

## IL PUNTO SULLE NORME PUBBLICATE

Riepiloghiamo nel seguito le norme pubblicate nel corso del mese di marzo dalle Commissioni UNI più di interesse per il settore antincendio.

### UNI – Protezione attiva contro gli incendi

- UNI 9494-1:2017 Sistemi per il controllo di fumo e calore - Parte 1: Progettazione e installazione dei Sistemi di Evacuazione Naturale di Fumo e Calore (SENFEC)
- UNI 9494-2:2017 Sistemi per il controllo di fumo e calore - Parte 2: Progettazione e installazione dei Sistemi di Evacuazione Forzata di Fumo e Calore (SEFFC)
- UNI EN 54-5:2017 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Parte 5: Rivelatori di calore - Rivelatori di calore puntiformi
- UNI EN 54-13:2017 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Parte 13: Valutazione della compatibilità e connettività dei componenti di un sistema

Scopri le linee guida UMAN



Visita [www.uman.it](http://www.uman.it)

# L'Esperto risponde

34

## ■ L'ASSICURAZIONE STIPULATA CON L'IMPIANTO NON A NORMA

**D.** *L'amministratore del condominio del quale sono condomino ha stipulato un polizza globale fabbricati per un totale di 70 appartamenti e 40 box auto. L'assicurazione gli ha stipulato la polizza, ma non credo che l'amministratore abbia detto loro che gli impianti elettrici delle parti comuni non sono a norma, tanto meno l'impianto antincendio dei box.*

*Può l'assicurazione, in caso di sinistro che dovesse capitare, rifiutarsi di risarcire eventuali danni derivanti dagli impianti non a norma? Nel caso si rifiutasse di pagare, i condomini possono fare rivalsa nei confronti dell'amministratore??*

----

**R.** Per rispondere compiutamente al quesito è indispensabile conoscere in dettaglio le condizioni di polizza relative ai rischi di incendio e di responsabilità civile. Ove da tali condizioni possa dedursi la mancata conoscenza, da parte dell'assicuratore, dello stato degli impianti elettrici e dell'impianto antincendio dei box al momento della stipula del contratto, l'assicuratore può chiedere l'annullamento del contratto, per dichiarazioni inesatte e reticenti rese con dolo o colpa grave (articolo 1892 del Codice civile).

In caso di dichiarazioni inesatte e reticenti, non dolose né gravemente colpose da parte dell'assicurato, sarà invece applicabile il disposto dell'articolo 1893 del Codice civile, per il quale "l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza". In tal caso, se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Nelle due fattispecie di cui agli articoli 1892 e 1893 del Codice civile, i condomini – ove non siano corresponsabili delle dichiarazioni inesatte e reticenti – potranno rivalersi nei confronti dell'amministratore, a titolo di responsabilità contrattuale.

**(Silvio Rezzonico, Il Sole 24 ORE – Estratto da "L'Esperto Risponde", 3 aprile 2017)**

## ■ PARCHEGGI: MESSA A NORMA A CARICO DEI PROPRIETARI

**D.** *Nel mio palazzo sono in corso riunioni condominiali aventi per oggetto, finalmente, la messa a norma del piano parcheggio nel seminterrato attraverso la richiesta di tutte le autorizzazioni, compreso*

*il certificato di prevenzione incendi. Il problema è che anni fa sono stati chiusi alcuni posti auto ricavandone delle cantine abusive, mai sanate.*

*L'amministratore vuole mettere alla nostra approvazione un progetto nel quale le cantine abusive vengono classificate come box moto, per non avere problemi con i vigili del fuoco. Vi chiedo quali responsabilità ricadono sui condomini che approvano un progetto con opere abusive. E perché l'amministratore vuole far passare le cantine come box moto? Inoltre, vi chiedo se i millesimi utili per l'approvazione sono quelli dei soli posti auto o quelli totali comprensivi degli appartamenti.*

----

**R.** L'amministratore di condominio può disporre solo sulle parti comuni. Pertanto, eventuali responsabilità per le "cantine abusive" dovranno ricadere sui relativi proprietari. Comunque, si ricordi che i Vigili del Fuoco possono, in qualsiasi momento, fare i dovuti sopralluoghi e rilevare le difformità con quanto diversamente dichiarato. Ciò, ovviamente, può comportare responsabilità civili, amministrative e/o penali.

Inoltre, è bene precisare che con il decreto ministeriale 16 febbraio 1982 erano soggette ai controlli di prevenzione incendi le "Autorimesse private con più di 9 autoveicoli, autorimesse pubbliche, ricovero natanti, ricovero aeromobili". Successivamente il Dpr 151/2011 ha posto come requisito di assoggettabilità la superficie, e non più la quantità di autoveicoli presenti. In pratica, con l'entrata in vigore del Dpr 151/2011, variano le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi; infatti, l'allegato A del Dpr 151/2011 sostituisce il decreto ministeriale 16 febbraio 1982, cambiando il numero di attività soggette e i loro requisiti di assoggettabilità.

Colui che è tenuto a presentare la documentazione è in via generale il titolare dell'attività. Normalmente, le autorimesse sono di proprietà di condomini, in questo caso il responsabile è l'amministratore di condominio il quale deve presentare una delibera per l'adeguamento e regolarizzazione dell'autorimessa rispetto alla normativa di prevenzione incendi.

Pertanto, visto che la normativa in materia è cambiata, in quanto si fa riferimento alla "superficie" e non più alla "quantità di autoveicoli presenti", non si comprende come mai "l'amministratore vuole far passare le cantine come box moto".

Infine, ma non per importanza, l'adeguamento normativo del piano parcheggio "nel seminterrato" riguarda solo i proprietari dei relativi posti auto.

**(Paola Pontanari, Il Sole 24 ORE – Estratto da "L'Esperto Risponde", 27 marzo 2017)**

# Calendario

Gli eventi e gli incontri UMAN di giugno 2017

QUANDO	DOVE	COSA
19 giugno	Firenze (sede da confermare)	Seminario Manutenzioni Antincendio
20 giugno	Firenze (sede da confermare)	SICURTECH Village



GRUPPO **24** ORE

**Proprietario ed Editore:** Il Sole 24 Ore S.p.A.

**Sede legale e amministrazione:** Via Monte Rosa 91- 20149 Milano

**Redazione:** Redazioni Editoriali Professionisti e Aziende - Direzione Publishing - Roma

**© 2017 Il Sole 24 ORE S.p.a.**

**Tutti i diritti riservati.**

**È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento.**

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze.